

## REGNO UNITO: "Rule (of law) Britannia...": la regina Elisabetta "testimone" davanti a se stessa?

di Tommaso F. Giupponi

(Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale, Università di Bologna; assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università di Urbino; [giupponi@giuri.unibo.it](mailto:giupponi@giuri.unibo.it))

Il recente proscioglimento, sulla base di un'anomala "testimonianza" della regina Elisabetta, di due ex maggiordomi della casa reale dall'accusa di aver sottratto beni della famiglia reale, ha suscitato un vasto dibattito, non solo sulla stampa inglese ma anche tra gli "addetti ai lavori", sul più generale problema dello *status* costituzionale della famiglia reale e, in particolare, dell'immunità riconosciuta al monarca inglese dall'ordinamento britannico. La vicenda trae origine dall'arresto di Paul Burrell, ex maggiordomo di lady Diana Spencer e suo confidente personale, accusato di aver sottratto diversi oggetti personali della principessa, del principe Carlo e del principe William (18 gennaio 2001). Il processo a Burrell, che ha sempre sostenuto che gli oggetti in questione gli fossero stati affidati in custodia direttamente dalla principessa Diana, iniziato nell'autunno del 2001, è stato sospeso, nel gennaio dell'anno successivo, in concomitanza con i festeggiamenti per il giubileo della regina Elisabetta II. Una volta ripreso, però, la giuria è stata prima improvvisamente azzerata, per motivi procedurali (16 ottobre 2002) e successivamente sostituita da una seconda giuria. Nelle prime battute del nuovo processo il giudice, il 29 ottobre 2002, ha improvvisamente aggiornato l'udienza, e mandato a casa la giuria, senza alcuna spiegazione. Il successivo 1 novembre il processo si è concluso con l'assoluzione di Burrell da tutte le accuse. Alla base della decisione del giudice, come è stato reso noto subito dopo, la "comunicazione" alla polizia, da parte del Principe Carlo, di un colloquio avuto con la regina nella giornata del 25 ottobre, in cui la regina stessa aveva ricordato un precedente incontro avuto con Burrell, poco dopo la morte della principessa Diana, nel 1997. In quel colloquio, stando alle affermazioni del principe Carlo (tramite il suo segretario personale), la regina aveva ricevuto le confidenze dello stesso Burrell in merito ai diversi oggetti affidatigli in custodia direttamente dalla principessa. Di fronte a tale "ricordo" della regina Elisabetta, la pubblica accusa ha ritenuto che il procedimento nei confronti di Burrell dovesse essere archiviato, cosa avvenuta, appunto, il 1 novembre scorso.

Poco più di un mese dopo il processo ad un altro ex servitore della casa reale, Harold Brown, ha subito la medesima sorte. Accusato di aver sottratto e poi rivenduto alcuni beni appartenuti alla principessa Diana, Brown si è sempre difeso sostenendo di aver avuto l'autorizzazione diretta di Burrell. Successivamente alla rivelazione del colloquio da parte della regina, tale autorizzazione è stata ritenuta veritiera, sulla base dall'accertato affidamento di alcuni beni da parte della principessa Diana allo stesso Burrell. Per questo motivo Brown è stato prosciolto (3 dicembre 2002).

Le vicende ricordate hanno suscitato un vasto dibattito sul ruolo e sui limiti dell'immunità storicamente riconosciuta al monarca britannico. E' infatti la prima volta che, anche se indirettamente, un reale inglese "interviene" in un processo. Precedentemente vi era stato solo un tentativo, nel 1911, di coinvolgere processualmente il re in qualità di testimone. In quel caso, nell'ambito di un procedimento civile per diffamazione relativo ad affermazioni in merito alla sua presunta bigamia, venne formalmente richiesta l'audizione di Giorgio V, ma il *Lord Chief Justice* dell'epoca stabilì di non avere tale autorità, proprio in virtù dello *status* costituzionale del sovrano.

L'episodio ripropone il problema della natura e dei limiti dell'inviolabilità regia, storicamente legata alla concezione del sovrano quale "fontana della giustizia", e al concetto stesso del re come corpo politico partecipante della funzione legislativa (*King in Parliament*), in base al quale le leggi del Parlamento non si applicano al sovrano in quanto persona, a meno che non sia espressamente stabilito il contrario. Tale principio impedisce di fatto ogni procedimento giudiziario, sia civile che penale, nei confronti del sovrano identificato, come corpo politico, con lo stato stesso (questo, tra l'altro, è uno dei motivi che ha storicamente impedito l'affermarsi, nell'ordinamento costituzionale inglese, del concetto stesso di stato quale ente dotato di personalità giuridica). Tale impostazione, da ultimo, è stata ribadita dal *Crown Proceedings Act* del 1947, che ha per la prima volta regolato, affermandola, la responsabilità civile degli agenti in nome della Corona. L'art. 40 del CPA, infatti, ribadisce pienamente l'immunità della persona del sovrano, prevedendo l'assoluta impossibilità di ogni procedimento giudiziario nei confronti del sovrano "*in His private capacity*". Collegata a tale previsione è anche l'asserita impossibilità di un'eventuale testimonianza del sovrano all'interno di un procedimento giudiziario, che tradizionalmente è fatta discendere dalla più generale immunità che gli viene riconosciuta.

Le vicende su esposte sottolineano, però, come il problematico inquadramento costituzionale dell'immunità dei Capi di Stato assuma sfumature assai particolari (e al limite del paradosso...) nell'ordinamento inglese. Non va dimenticato,

infatti, che formalmente il potere giudiziario agisce proprio in nome del sovrano, ed è quindi chiara l'impossibilità che, in nome del re come corpo politico, si possa citare in giudizio (o addirittura perseguire) il re come corpo naturale. La problematicità della questione è ben dimostrata dalla "scelta" della regina Elisabetta che, volendo di fatto "testimoniare" a discolpa di Burrel, ha sostanzialmente fatto in modo che terzi potessero riferire alla polizia il suo pensiero, anche per evitare l'imbarazzante conseguenza di testimoniare "davanti a se stessa"... In questo modo lo spinoso problema di un'eventuale "testimonianza" processuale della regina è stato escluso in partenza, ma il suo anomalo "intervento" in giudizio ha comunque suscitato reazioni negative nella stampa e nell'opinione pubblica inglese, paventando una sorta di indebita influenza della regina nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Appare più che mai chiara, in questa occasione, la differenza tra le funzioni di rappresentanza formale di cui è titolare storicamente il sovrano britannico, e l'effettiva titolarità di reali poteri di intervento attivo, da tempo ridottisi di fatto con il contemporaneo ridursi delle prerogative della Corona. Per questo motivo la stessa legittimazione della titolarità dei formali poteri ancora riconosciuti al sovrano "vive" della contemporanea constatazione della loro reale titolarità in capo agli altri poteri dello Stato. La "testimonianza" della regina Elisabetta riapre quindi il più generale problema del ruolo costituzionale della Corona e del rapporto tra *rule of law* e immunità del sovrano. E questo anche in relazione alla protezione dei diritti inviolabili dell'uomo, da ultimo ribadita e consacrata nello *Human Rights Act* del 1998. Infatti tale protezione dovrebbe garantire, tra l'altro, anche la pienezza del diritto di difesa degli imputati, che dovrebbero essere messi nella condizione di poter portare all'attenzione di chi li sta giudicando tutti gli eventuali elementi a propria discolpa, comprese le possibili testimonianze. Eventualmente, quindi, anche tramite la citazione in giudizio della stessa regina. Tali considerazioni, però, urtano contro i principi generali dell'ordinamento costituzionale inglese, che garantiscono una assoluta immunità al sovrano, anche in virtù del ruolo simbolico e delle funzioni di rappresentanza che gli sono attribuiti. Deve comunque essere sottolineato che altro è garantire il Capo dello Stato da indebiti esercizi della funzione giurisdizionale (come generalmente accade in tutti gli ordinamenti contemporanei, anche repubblicani), altro è far discendere da tale immunità anche l'impossibilità di una sua audizione, magari in forma "protetta" e in via del tutto eccezionale, a tutela proprio dell'esercizio della funzione giurisdizionale e dei diritti dei terzi.

Alla luce di tali considerazioni devono essere lette le recenti proposte di una complessiva rivisitazione dell'immunità del sovrano, nonché dell'eliminazione del riferimento al monarca negli atti di manifestazione dell'esercizio della funzione giurisdizionale, fatto, quest'ultimo, che supererebbe eventuali imbarazzanti "sdoppiamenti" di personalità regale. Il problema, comunque, appare assai spinoso, all'interno di un ordinamento, come quello britannico, che intorno alla figura del monarca (come a quella del Parlamento) ha costruito e consolidato uno sviluppo ultrasecolare delle proprie istituzioni.

Per una ricostruzione dell'intera vicenda, e del dibattito politico-istituzionale attualmente in corso, si rimanda al ricco *dossier* rinvenibile sul internet della BBC, all'indirizzo [http://news.bbc.co.uk/1/hi/in\\_depth/uk/2002/butler\\_and\\_the\\_royals/](http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/uk/2002/butler_and_the_royals/)